

## 10. COORDINAMENTO FRA STRUMENTI URBANISTICI E PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

### 10.1 *Le tappe fondamentali di un percorso in evoluzione*

Il rapporto tra gli strumenti urbanistici, di varia scala, ed i piani di protezione civile rappresenta senz'altro uno dei temi più attuali nel dibattito del governo del territorio. Ma se oggi è ormai assodato che le due linee di pianificazione debbano essere impostate e procedere in modo coordinato, ciò è il risultato di un percorso culturale iniziato da oltre un decennio.

In Umbria, infatti, è il **Piano Urbanistico Territoriale (PUT)** approvato con **L.R. 27/2000** ad indicare con chiarezza, all'**art. 51**, i termini dell'**organizzazione territoriale della protezione civile ed i criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani**, stabilendo precisi adempimenti da adottarsi da parte della Regione, delle Province e dei Comuni; questi ultimi, in particolare, sono tenuti a specificare, nei piani regolatori generali, l'organizzazione della protezione civile dei propri territori, oltre a fornire precise indicazioni inerenti a situazioni di criticità e strutture strategiche<sup>1</sup>.

I nuovi contenuti espressi dal PUT vanno peraltro considerati alla luce degli obiettivi che hanno caratterizzato la programmazione comunitaria 2000-2006: trovano infatti codificazione, in questo periodo, lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo (SSSE) e gli indirizzi programmatici dei vari spazi di cooperazione transnazionale (MEDOCC e CADSES), che pongono una più forte attenzione alla gestione dei rischi e al suo recepimento negli strumenti di pianificazione territoriale.

Altre rilevanti indicazioni del PUT sono quelle relative:

- *all'individuazione delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico (art. 46);*
- *ai criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici (art. 47);*
- *alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi (art. 48);*
- *ai criteri per la tutela e l'uso del territorio e posto a rischio sismico (art. 50).*

Riguardo alle prime (art. 46), vengono precisati alcuni contenuti degli strumenti di pianificazione provinciale (PTCP) e comunale (PRG); questi ultimi, in particolare, sono tenuti a recepire in termini fondiari, nella parte strutturale, "... i siti come disciplinati ai commi 1 e 2, previa elaborazione di specifici studi geologici ed idraulici di approfondimento con riferimento a tutto il territorio comunale".

Con riferimento agli artt. 47 e 48, il PUT stabilisce, rispettivamente, che il PRG (parte strutturale) recepisca gli *ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i punti di approvvigionamento idropotabile*, indicando gli interventi consentiti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi.

---

<sup>1</sup> PUT Regione Umbria – L.R. 27/2000 – art. 51 "Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani", comma 3:

*I comuni predispongono i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, in coerenza con la presente legge e conformemente al PTCP, specifica l'organizzazione territoriale della protezione civile, nonché:*

*a) precisa le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo apposite mappe di rischio a scala comunale;*  
*b) individua le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamità verificandone la compatibilità geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;*  
*c) individua gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;*  
*d) individua le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densità demografica, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 2 lettera e) della legge 31 marzo 1998, n. 61.*

Per quanto concerne infine il territorio esposto a rischio sismico, sulla base della classificazione sismica del territorio regionale, si precisano gli studi di microzonazione sismica da eseguirsi a supporto degli strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi.

L'attenzione del PUT alle problematiche della Protezione Civile e, più in genere, alle correlazioni tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e la prevenzione dei rischi è seguita, pochi anni dopo, dai contenuti specifici introdotti dalla **L.R. 22 febbraio 2005, n. 11** recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale". E' questo il provvedimento con cui la Regione Umbria sancisce l'organica integrazione degli interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica a scala urbana negli strumenti di pianificazione e dunque nel processo ordinario del governo del territorio.

Come già illustrato nel Cap. 1 "Rischio sismico", la L.R. 11/05 stabilisce infatti che il Piano Regolatore Generale contenga, nelle sue previsioni, l'individuazione degli elementi indispensabili per la riduzione della vulnerabilità urbana<sup>2</sup>. La stessa legge, inoltre, stabilisce (all'art. 37) il conferimento ai comuni delle funzioni per l'emissione del parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia), nonché in materia idraulica ed idrogeologica<sup>3</sup>, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali<sup>4</sup>.

Un contributo alla costruzione di un più stretto rapporto tra strumenti di pianificazione territoriale e piani di protezione civile proviene dalla **L.R. 26 giugno 2009, n. 13** "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente". Oltre ai richiami normativi inerenti alle misure di riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità urbana, il provvedimento regionale attribuisce al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il compito di indicare, nelle proprie Norme Tecniche di Attuazione, "i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), nonché per gli allevamenti zootecnici" (art. 27).

E' recente l'emanazione del **Regolamento Regionale 25 marzo 2010, n. 7**, sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative<sup>5</sup>.

Risultano in questa sede pertinenti alcune disposizioni relative al Titolo III – Dotazioni territoriali e funzionali minime, ed in particolare quelle sancite all'art. 10 "Dotazioni territoriali e funzionali di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse comunale e sovra comunale", laddove viene precisato che tra le dotazioni di aree per servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale (per un totale minimo di 35 mq/ab), il PRG deve prevedere "... infrastrutture di protezione civile e quelle volte a costituire la struttura urbana minima (SUM) per garantire efficienza in caso di eventi sismici e ridurre la vulnerabilità sismica urbana" (comma 1, lett. g).

---

<sup>2</sup> Va qui rimarcato il contenuto degli artt. 3 e 4 della L.R. 11/2005. L'art. 3 stabilisce che il PRG parte strutturale debba individuare gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana, definendo gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ordinariamente e demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi compensativi. L'art. 4 stabilisce che al PRG parte operativa spetti la definizione della disciplina compensativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi fissati dal PRG parte strutturale, per la riduzione della vulnerabilità urbana.

<sup>3</sup> L'art. 89 del DPR 380/2001 stabilisce che "Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio".

<sup>4</sup> I relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e dall'art. 4, comma 4, lett. c) della L.R. 1/2004.

<sup>5</sup> Rif. art. 62, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale".

A livello nazionale, l'emanazione della **L. 12 luglio 2012, n. 100** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", ha definitivamente sancito il necessario raccordo tra pianificazione urbanistica, disponendo che "i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile ..... e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile".

Vanno infine menzionati i recentissimi indirizzi della Giunta Regionale che, nel **Testo unico "Governo del territorio e materie correlate" adottato con DGR n. 1598 del 30 dicembre 2013** (il provvedimento è in tuttora in corso di definizione), integra le disposizioni già fissate nell'art. 51 del PUT (L.R. 27/2000), attribuendo al PRG, parte strutturale, anche il compito di identificare "... il sistema minimo di gestione dell'emergenza attraverso l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) degli insediamenti urbani, così come definita nel decreto del 27 aprile 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e richiamata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012 e nella deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2012, n. 1112" (art. 116, comma 1, lett. e) del T.U.).

## **10.2 Le linee guida per la definizione della Struttura Urbana Minima (SUM) nel PRG, ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana (DGR 8 febbraio 2010, n. 164)**

### **Individuazione degli strumenti, dei soggetti e delle modalità per la realizzazione della SUM nel PRG**

La Struttura Urbana Minima articolata nelle sue componenti costituisce parte integrante del PRG parte strutturale, anche rispetto a quanto indicato all'art. 3 della L.R. 11/2005, nel senso che:

- le scelte del Piano devono essere definite anche dall'intento di migliorare il comportamento urbano sotto sisma; a loro volta criteri e interventi per l'incremento di funzionalità della SUM tengono conto dell'insieme di previsioni del Piano strutturale;
- l'individuazione degli elementi e dei sistemi che costituiscono la SUM è finalizzata a definire un *insieme sistematico di azioni e interventi urbanistici strategici e integrati* (pubblici e pubblico-privati) che devono far parte dell'ossatura delle previsioni di Piano.

Con riferimento allo stesso articolo, gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che costituiscono la Sum fanno parte del PRG parte strutturale. Ciò implica che:

- il PRG parte strutturale ne individua la localizzazione e gli obiettivi generali di qualificazione antisismica;
- lo stesso Piano strutturale può già contenere la specificazione delle azioni e degli interventi, nonché delle procedure attuative, oppure demandare alle fasi successive del processo di pianificazione o ad altri strumenti settoriali (PRG parte operativa, piani settoriali, programmi di opere pubbliche, ecc.) la specificazione degli interventi necessari e le modalità attuative.

Gli interventi previsti all'interno del PRG parte strutturale possono riguardare operazioni singole su elementi e strutture, operazioni sistemiche e diffuse o interventi integrati.

In particolare, nel caso di interventi integrati di particolare complessità per l'incremento di funzionalità della SUM, risulta preferibile il ricorso a modalità integrate di attuazione (come ad esempio il Programma Urbanistico, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 11/2005, o i Programmi Urbani Complessi, come definiti nella L.R. 13/1997 e come modificato dall'art. 20 della L.R. 12/2008, e anche considerando quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 18/2002).

L'attuazione delle azioni e degli interventi necessari per l'incremento di funzionalità della SUM può anche costituire uno specifico programma di opere pubbliche e/o un documento di tipo gestionale per l'individuazione di interventi pubblico-privati, che faccia parte del PRG parte strutturale.

Tab. 10.1 Schematizzazione del rapporto tra processo di definizione della SUM e processo di piano.

<b>RAPPORTO TRA PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA URBANA MINIMA E PROCESSO DI PIANO</b>			
	<b>Componenti o fasi del PRG</b>	<b>Fasi di definizione della Sum</b>	<b>Elaborazioni possibili per la Sum</b>
<b>Quadro conoscitivo</b>	<p>schema della struttura territoriale (eventuale connessione con territori confinanti) Punto e) - sistema del rischio - rischio sismico</p> <p>organizzazione della protezione civile e vulnerabilità dei sistemi urbani Scenari tematici Eventuale connessione con i territori limitrofi</p>	<p><b>Individuazione delle componenti della Sum</b> Le componenti sistemiche della struttura urbana strategiche per la risposta urbana al sisma, ossia le componenti della struttura urbana minima, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sistema della mobilità e dell'accessibilità</li> <li>- il sistema degli spazi aperti sicuri</li> <li>- il sistema degli edifici e delle strutture strategiche</li> <li>- il sistema delle reti tecnologiche principali (lifelines).</li> </ul> <p>Possono far parte della Sum, in ragione delle specifiche condizioni di contesto, ossia a seconda dello specifico valore strategici attribuito a strutture e luoghi dall'Amministrazione e delle comunità locali (cfr. più avanti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sistema dei beni culturali e dei luoghi di relazione</li> <li>- il sistema delle attività economico-produttive e delle funzioni urbane principali.</li> </ul> <p>Gli elementi componenti della S.u.m. possono essere esistenti o previsti in sede di pianificazione.</p>	<p>schema della struttura urbana minima + eventuali schemi settoriali (percorsi, spazi aperti, edifici strategici) (rappresentazione ideogrammatica)</p> <p>rappresentazione su planimetria tecnica (di norma analoga alle elaborazioni del Quadro conoscitivo)</p> <p>le previsioni sono rappresentate in maniera distinta rispetto agli elementi esistenti</p>
<b>Bilancio urbanistico-ambientale</b>	<p>valutazione dello stato attuale e della opportunità e sostenibilità delle previsioni</p>	<p><b>Criticità della struttura urbana minima</b> Valutazione della criticità della Sum e delle sue componenti per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- danneggiabilità strutturale, per vulnerabilità diretta o indotta</li> <li>- localizzazione in un contesto inadeguato rispetto all'emergenza sismica (assenza / scarsità di spazi sicuri, vie di fuga, specialmente in considerazione di particolare sovraccollamento)</li> <li>- influenza di elementi o fattori di pericolosità sismica locale</li> <li>- amplificazione degli effetti (quando il danneggiamento di un manufatto porta a perdite di funzionalità sistemiche sensibilmente maggiori della semplice perdita della singola funzione contenuta nel manufatto stesso)</li> <li>- debolezza sistemica</li> </ul> <p>Devono essere considerate le componenti della Sum e gli altri elementi e strutture che non ne fanno parte, ma che possono influire in maniera critica sulla Sum.</p>	<p>rappresentazione su planimetria tecnica (di norma analoga alle elaborazioni del Quadro conoscitivo) + eventuali schemi di struttura (rappresentazione ideogrammatica)</p>
<b>Documento di valutazione</b>		<p>Prima eventuale indicazione di <i>Ambiti di approfondimento conoscitivo</i> (quando le valutazioni speditive non sono sufficienti a valutare le criticità)</p>	
<b>Documento programmatico</b>	<p>schema delle principali scelte e azioni strategiche</p>	<p><b>Azioni e interventi per l'incremento di funzionalità della Sum</b> Nel Prg – parte strutturale sono individuate - anche con riferimento all'art. 3, comma 4, della LR 11/2005 (conformazione dei diritti edificatori):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le componenti strategiche (elementi e sistemi) esistenti, da mantenere e confermare</li> <li>- le componenti strategiche di progetto</li> <li>- i relativi obiettivi, azioni e interventi per l'incremento di funzionalità</li> <li>- gli ambiti di intervento nella loro definizione generale</li> <li>- le priorità di intervento</li> <li>- indirizzi e criteri per l'attuazione</li> </ul>	<p>rappresentazione su planimetria tecnica + eventuali schemi di struttura (rappresentazione ideogrammatica)</p> <p>eventuale localizzazione di azioni e interventi in elaborato di tipo gestionale</p>
<b>PRG parte strutturale</b>	<p>individuazione di obiettivi, ambiti, azioni, modalità attuative</p>		
<b>PRG parte operativa</b>	<p>previsioni di dettaglio e indicazioni normative specifiche</p>	<p>Nel Prg – parte operativa, anche in riferimento all'art. 4, punto 3 della LR 11/2005, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- precisate le localizzazioni e le caratteristiche delle componenti di progetto</li> <li>- individuati gli ambiti di intervento e gli strumenti di attuazione nella loro veste definitiva</li> </ul>	
<b>Piani e programmi di settore</b>	<p>previsioni di dettaglio e indicazioni normative specifiche settoriali</p>	<p>Nei Piani e programmi di settore sono eventualmente precisati riferimenti programmatici e normativi, aspetti economico-finanziari, ulteriori approfondimenti conoscitivi nonché gli interventi di dettaglio o puntuali per l'incremento di funzionalità della Sum</p>	

Fonte: Regione Umbria – DPTU - Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica – Sapienza Università di Roma, Linee guida per la definizione della Struttura urbana minima all'interno del Prg (art. 3 c. 3d LR 11/2005), gennaio 2010, approvate con DGR 164/2010.


Poiché la SUM, per definizione, è una categoria conoscitivo-interpretativa e al contempo di progetto, alcune specificazioni possono avvenire solo dopo la definizione di scelte (anche scelte urbanistiche, di assetto territoriale, non solo determinate da finalità di riduzione della vulnerabilità sismica urbana), che possono essere previste nel PRG parte strutturale, e di precisi interventi individuati nel PRG parte operativa.

Configurandosi come un processo circolare di *definizione/verifica/aggiustamento/verifica/ri-definizione*, la SUM può essere contenuta in un elaborato di tipo "gestionale" (un documento

programmatico o di politiche, non necessariamente a carattere prescrittivo), in accordo con il suo carattere “di servizio” rispetto alle scelte urbanistiche.

In particolare, le fasi della valutazione delle criticità della SUM ai fini della loro riduzione possono essere così schematizzate:

Fig. 10.1 Fasi di valutazione delle criticità della SUM



Fonte: Regione Umbria – DPTU - Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica – Sapienza Università di Roma, Linee guida per la definizione della Struttura urbana minima all'interno del Prg (art. 3 c. 3d LR 11/2005), gennaio 2010, approvate con DGR 164/2010.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito le fasi di definizione della SUM di Nocera Umbra, in cui i gravi danneggiamenti inferti dal sisma del 1997 hanno determinato un improvviso mutamento nel “modo d’uso” della città. Ciò è avvenuto in quanto il centro storico presentava un’alta concentrazione di funzioni e spazi pubblici, delocalizzati all’esterno, in strutture temporanee, a seguito della chiusura del centro stesso per motivi di sicurezza.



nell'ambito della convenzione *Interlab* tra Università, Regione Abruzzo e comuni del cratere<sup>6</sup>. Anche in questo caso si è trattato di definire qual è la SUM che deve emergere e rimanere funzionante anche dopo l'evento sismico<sup>7</sup>.

### **Interventi per l'incremento di funzionalità della SUM**

Le "Linee guida per la definizione della Struttura urbana minima all'interno del PRG" indicano che l'incremento della funzionalità della SUM può essere conseguito mediante una serie di azioni ed interventi volti a ridurre la criticità (criticità di singoli elementi e strutture o criticità di sistema) e a migliorarne il comportamento complessivo in caso di evento sismico.

Tali interventi costituiscono parte integrante del PRG , nel senso che:

- le scelte di Piano sono definite anche dall'intento di migliorare il comportamento urbano sotto sisma; a loro volta criteri e interventi per l'incremento di funzionalità della SUM tengono conto dell'insieme di previsioni del PRG parte strutturale;
- le indicazioni provenienti dalla individuazione della SUM confluiscono prima di tutto nelle elaborazioni del PRG parte strutturale, e attraverso le sue previsioni, negli altri livelli del piano (PRG parte operativa e strumenti attuativi);
- l'individuazione della SUM può anche costituire un *elaborato specifico di tipo gestionale all'interno del PRG* parte strutturale, dove, in ogni caso, sono stabiliti l'articolazione e il livello di definizione degli interventi previsti.

L'obiettivo di migliorare il comportamento d'insieme del sistema urbano sotto sisma nella configurazione definita dal PRG parte strutturale può essere conseguito secondo diverse modalità anche non alternative tra loro, ovvero:

1. riducendo le criticità specifiche delle singole componenti e del loro intorno immediato (es. riduzione della vulnerabilità edilizia diretta o indotta);
2. migliorando il livello di funzionalità delle singole componenti e rafforzandone le connessioni reciproche (ad es. miglioramento delle caratteristiche funzionali dei nodi viari, adeguamento dell'accessibilità alle funzioni strategiche o dei percorsi tra edifici strategici e spazi sicuri);
3. introducendo le componenti aggiuntive necessarie, perché assenti o per assicurare una distribuzione più capillare (es. realizzazione di un presidio sanitario);
4. delocalizzando di alcune funzioni strategiche in strutture più adeguate (se le caratteristiche degli spazi o dei contesti in cui sono localizzati non sono migliorabili);
5. realizzando elementi di *ridondanza* (es.; realizzazione di alternative di accesso e di percorrenza, che rendano comunque fruibile e continuo il sistema nel suo insieme anche nel caso di perdita di un singolo elemento).

In generale, ferma restando la specificità delle singole situazioni, con l'insieme delle azioni e degli interventi previsti si dovrà assicurare che:

- i singoli elementi del sistema degli edifici strategici possiedano un grado di sicurezza e funzionalità congruente con la strategicità della funzione che ospitano;
- la localizzazione e la distribuzione delle funzioni strategiche sia adeguata alle caratteristiche dell'insediamento;
- in alternativa, le connessioni con le funzioni e le strutture presenti nel contesto territoriale siano adeguate;

---

<sup>6</sup> Il Comune di Poggio Picenze (AQ) è stato fortemente colpito dal terremoto del 6 aprile 2009 che ha reso inagibile gran parte del paese.

<sup>7</sup> Cfr. contributi del Gruppo di studio INU "Vulnerabilità sismica urbana".

- ogni struttura strategica o (potenzialmente) critica sia connessa in maniera adeguata: alle altre strutture strategiche primarie con le quali sia da assicurare una stretta relazione funzionale; al sistema dei percorsi principali; al sistema degli spazi sicuri;
- le diverse parti dell'insediamento siano connesse tra loro e raggiungibili dall'esterno in modo da consentire l'arrivo dei soccorsi e lo svolgimento delle operazioni di prima assistenza in fase di emergenza sismica;
- esista una dotazione adeguata e distribuita di spazi sicuri e aree libere attrezzate o facilmente attrezzabili, disponibili per le diverse finalità di protezione civile in fase di emergenza e da poter utilizzare (a seconda delle caratteristiche) come aree di attesa, aree di ricovero, aree di ammassamento.

La scelta tra i diversi possibili interventi, come adeguamenti di singoli elementi, nuove realizzazioni, delocalizzazioni o definizione di alternative funzionali dipende dalle situazioni specifiche; deve essere argomentata e definita in funzione di diversi fattori, tra i quali, ad esempio, possono essere indicati:

- le caratteristiche dell'elemento e il valore attribuito (es. struttura non riproducibile, come nel caso di un'emergenza architettonica; nucleo insediato non altrimenti raggiungibile; unica proprietà pubblica),
- le condizioni del contesto (es. unicità o diversità di localizzazioni possibili per ragioni morfologiche, di accessibilità, di disponibilità dei suoli, di entità delle risorse pubbliche e/o di coinvolgimento delle risorse private),
- l'insieme delle scelte progettuali definite dal PRG parte strutturale in risposta a diversi obiettivi e necessità/opportunità di trasformazione (definizione di diversi ambiti di trasformazione, direttrici di sviluppo, interventi specifici).

In ogni caso è da prevedere un insieme sistematico di azioni mirate a migliorare il livello organizzativo e gestionale delle singole componenti strategiche, agendo sul coordinamento e l'integrazione tra i diversi soggetti ed operatori istituzionali e non istituzionali e sull'adeguamento del patrimonio conoscitivo e la diffusione delle informazioni, in stretta relazione alle strutture di protezione civile.

### ***10.3 Verso un maggiore raccordo tra pianificazione urbanistica e pianificazione dell'emergenza***

La necessità di uno stretto raccordo fra organizzazione urbano-territoriale e rischi ambientali (segnatamente quello sismico) è stata nuovamente, e con forza, posta alla pubblica attenzione dai recenti eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nel 2009 e l'Emilia-Romagna nel 2012.

La SUM<sup>8</sup>, di cui si è trattato nel Cap. 1 "Rischio sismico" e nel paragrafo precedente, rientra a tutti gli effetti tra le categorie concettuali del governo del territorio, definendo sistemi di priorità nelle scelte di allocazione delle risorse e di possibilità di trasformazione, definiti attraverso una griglia valutativa orientata alla riduzione del rischio. Va considerato, d'altra parte, che i Piani di protezione civile e le analisi per la determinazione della CLE<sup>9</sup>, vanno ad incidere su un territorio già interessato da regole, il che richiede una definizione del rapporto tra gli strumenti che governano l'emergenza e quelli che governano il processo di ricostruzione.

Sebbene l'analisi della CLE non sia uno strumento di progetto, in quanto non è finalizzato alla individuazione ex novo delle strutture e delle strade necessarie alla gestione dell'emergenza, nel caso in cui un'amministrazione comunale non fosse dotata del piano di protezione civile (anche se è previsto dalle norme vigenti), o lo stesso non fosse aggiornato, l'individuazione della CLE può rappresentare la struttura di base per la formazione o l'aggiornamento. Inoltre, i dati e le cartografie

---

<sup>8</sup> Struttura Urbana Minima.

<sup>9</sup> Condizione Limite per l'Emergenza.




prodotti per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza possono essere un utile supporto per redigere piani e programmi di prevenzione sismica: per quest'ultima finalità è necessario procedere alla valutazione della CLE, in assenza di una modalità di valutazione, infatti, è impossibile verificare la bontà del sistema di gestione dell'emergenza individuato.

La valutazione può essere effettuata con approcci diversi e a scale diverse, al riguardo sono già in corso in ambito nazionale delle ricerche. Una prima ricerca, presentata nel corso del convegno "La microzonazione sismica. Esperienze, risultati e applicazioni dal 2008 al 2013" tenuto a Roma nel maggio 2013, è volta alla predisposizione di "Un modello probabilistico di valutazione della CLE" finalizzato ad individuare la diversa vulnerabilità degli elementi che costituiscono la CLE. Questo tipo di approccio, utile ad orientare i finanziamenti per la messa in sicurezza delle strutture e infrastrutture, si basa sul presupposto che il funzionamento del sistema di gestione dell'emergenza può essere favorito diminuendo la vulnerabilità (diretta e indotta) dei singoli elementi (strutture e infrastrutture) che costituiscono la CLE. Per vulnerabilità diretta s'intende la propensione al danneggiamento delle singole strutture ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, mentre, la vulnerabilità indotta è quella dovuta alla possibile interruzione delle infrastrutture di accessibilità e connessione a causa di crolli sulle stesse. Partendo da questo presupposto si può affermare che il miglior sistema di gestione dell'emergenza è quello costituito da elementi a bassa vulnerabilità localizzati in aree non critiche dal punto di vista idrogeologico e sismico.

Una seconda ricerca, sviluppata dalla Regione Umbria nell'ambito del POR FESR 2007/2013, Asse II, attività a1), azione 2, amplia l'approccio precedentemente illustrato in un'ottica urbanistica. Questo studio parte dal presupposto che il miglior sistema di gestione dell'emergenza non è solamente quello costituito da elementi a bassa vulnerabilità, ma quel sistema, tra i possibili sistemi individuabili per lo stesso contesto territoriale, che integra una corretta gestione dell'emergenza con la ripresa del sistema urbano a seguito di un evento sismico. Questo concetto è efficacemente spiegato attraverso la schematizzazione di due casi estremi. Nel primo caso la CLE (sistema di gestione dell'emergenza), anche se isolata dal contesto urbano, è costituita da tutti gli elementi previsti per la gestione dell'emergenza ed è connessa alla grande viabilità territoriale, come schematizzato nella figura seguente. La stessa è quindi un sistema valido dal punto di vista funzionale, ma non contribuisce in nessun modo alla ripresa dell'insediamento che potrebbe andare in crisi senza alcuna possibilità di recupero.

Fig. 10.3 Regione Umbria – POR FESR 2007/2013, Asse II, attività a1), azione 2 (Rapporto di ricerca) – Casi 1 e 2



Nel secondo caso la CLE è costituita da elementi (edifici, aree e infrastrutture) distribuiti uniformemente del contesto urbano. In questo caso il sistema di gestione dell'emergenza presenta elementi di criticità, dovuti alle interferenze con il costruito, che devono essere valutati e ridotti. Pertanto, gli interventi necessari per incrementare la funzionalità del sistema di gestione dell'emergenza sono maggiori rispetto alla prima ipotesi, ma contribuiscono ad aumentare la resilienza dell'insediamento urbano.

Esaminando le caratteristiche e la finalità del Piano di protezione civile e della CLE, si osserva che al primo concerne la questione organizzativa dell'azione di soccorso, mentre all'analisi della CLE spetta l'individuazione di edifici strategici, dei fattori di accessibilità, quindi una verifica "fisica" della struttura urbana. Per tali motivi l'analisi della CLE può essere interpretata come un primo anello di congiunzione tra la fase di organizzazione dell'emergenza e la strumentazione urbanistica.

Poiché la CLE comporta, in ogni insediamento, la verifica della presenza di un sistema di edifici strategici in grado di supportare l'azione immediata della Protezione Civile, è possibile prefigurare un avvicinamento della CLE alla SUM attraverso una progressiva evoluzione della gestione dell'emergenza.

Si tratta, in sostanza, di passare dall'analisi delle condizioni del contesto fisico all'individuazione di una condizione limite funzionale<sup>10</sup> dell'insediamento, utile a fornire anche indicazioni relative alla funzionalità delle reti, ai livelli di sicurezza dell'insediamento funzionale e della sua popolazione, al grado di interazione con altri rischi. Tali indicazioni, oltre ad essere di indubbio ausilio nella predisposizione della fase di soccorso, risulterebbero di indubbio interesse ai fini della pianificazione ordinaria e della definizione degli interventi volti alla riduzione del rischio.

Adottare gli studi di CLE significa dunque, pur limitatamente al problema dell'emergenza, guardare al funzionamento del sistema urbano in quanto esso stesso elemento vulnerabile o risorsa utilizzabile in caso di evento. Ciò comporta il passaggio da un'analisi del rischio incentrata sulla ricerca del "cosa"

<sup>10</sup> Cfr. Walter Fabietti (Università G. D'Annunzio di Chieti), "Dalla CLE alla SUM: i contenuti urbanistici della protezione dei rischi", in Dossier Urbanistica, Rivista di cultura urbanistica e ambientale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno XVII, maggio 2013.


potrebbe essere vulnerato da un evento calamitoso, ad un approccio mirato a determinare “quale funzionalità urbana” andrebbe persa (o sarebbe in grado di resistere) in caso di evento; in altre parole, ad un diverso approccio alla pianificazione urbanistica e, in particolare, all’individuazione degli interventi finalizzati alla prevenzione “strutturale” del rischio.

Gli studi di **CLE** rappresentano quindi un primo passo per connettere:

- **la pianificazione dell’emergenza**, che viene verificata dagli studi medesimi;
- **la pianificazione urbanistica**, che ne assume orientamenti volti alla riduzione della vulnerabilità del sottosistema urbano finalizzato a supportare la funzione strategica di gestione dell’emergenza.

Il grafico seguente schematizza il complesso delle interrelazioni fra i suddetti fattori, in un processo di pianificazione dell’emergenza inserito in una prospettiva di mantenimento di funzioni e funzionalità urbane a supporto dell’emergenza stessa.

Fig. 10.4 Interrelazioni fra strumenti per la pianificazione dell’emergenza e la pianificazione urbanistica.



Fonte: Maria Ioannilli (Università Tor Vergata di Roma), presentazione PPT “Pianificazione dell’emergenza e prevenzione strutturale del rischio: il ruolo della CLE”, nel Convegno “Strategie di mitigazione del rischio sismico – Esperienze, risultati e applicazioni dal 2008 al 2013”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 22-23 maggio 2013.

La ricerca svolta dalla Regione Umbria, nell’ambito del POR FESR 2007/2013, Asse II, attività a1), azione 2, oltre alla valutazione della CLE, è stata pertanto indirizzata anche alla definizione del rapporto CLE – SUM nel processo di mitigazione del rischio sismico a scala urbana al fine di integrare la gestione dell’emergenza con le finalità di ripresa dell’insediamento.

Passando a considerare i nessi fra la pianificazione urbanistica e gli strumenti per la gestione del rischio idrogeologico, meritano citazione, tra le applicazioni in ambito regionale, i contenuti della DGR 28 aprile 2008, n. 447 “Piano di bacino del fiume Tevere – Stralcio per l’assetto idrogeologico – PAI-PS6. Disposizioni regionali per l’attuazione del Piano”. Segnatamente, l’Allegato A della suddetta

deliberazione della Giunta Regionale contiene importanti disposizioni relative all'assetto idraulico, all'individuazione degli immobili da delocalizzare e delle previsioni urbanistiche da modificare, al carico urbanistico, nonché all'adeguamento degli strumenti urbanistici in aree "R2" per frana.

Tra le disposizioni relative all'assetto idraulico, si evidenziano quelle riferite all'adeguamento dei piani urbanistici (generali ed attuativi) e dei regolamenti comunali per l'attività edilizia che, nel rispetto delle disposizioni del PAI e dell'atto di indirizzo di cui alla DGR in oggetto, sono tenuti a prevedere:

- *prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti nonché le nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica, ...;*
- *normative e cartografie che rappresentino il livello di pericolo idraulico indicando gli interventi consentiti e le misure di informazione alla popolazione;*
- *vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi e dei piani previsti dalla legge n. 225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, redatti anche sulla base dell'Allegato al PAI "Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile";*
- *interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, attraverso l'individuazione di aree specificatamente destinate alla localizzazione degli interventi di difesa idraulica;*
- *la mitigazione del dissesto idraulico dei bacini. A tal fine lo studio di compatibilità idraulica del PRG dovrà prevedere, per tutto il territorio comunale, la valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché idonee misure compensative.*

Alle disposizioni della DGR 447/2008 hanno fatto seguito le integrazioni contenute nella successiva DGR 18 giugno 2008, n. 707, che ha consentito alle Amministrazioni comunali di valutare la possibilità di rilascio di permessi a costruire soltanto a fronte di un progetto atto alla rimozione totale del vincolo, in cui vengano definiti gli scenari di pericolosità idraulica prima e dopo la conclusione dell'intervento, a condizione che:

- *siano effettivamente iniziati i lavori di messa in sicurezza;*
- *il Sindaco provveda ad integrare il piano di protezione civile con le azioni da mettere in campo in caso di esondazione per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza fino all'approvazione della nuova perimetrazione e con le misure di informazione alla popolazione circa l'eventuale rischio residuo nell'area oggetto d'intervento di difesa idraulica con particolare riferimento alla fascia C;*
- *il rilascio della certificazione di agibilità e/o abitabilità per interventi conformi alle norme del P.A.I. previsti sul nuovo assetto territoriale ed idraulico conseguente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza avvenga successivamente all'emanazione del decreto di deperimetrazione dell'area da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;*
- *il soggetto richiedente, prima del rilascio del titolo abilitativo, presti formale assunzione di responsabilità per eventuali danni, comunque subiti anche da terzi, dovuti alla incompleta esecuzione delle opere di difesa idraulica e fino all'approvazione della nuova perimetrazione;*
- *nel caso in cui a seguito dell'intervento di difesa idraulica l'area resti perimetrata come fascia C, il soggetto richiedente accetta di convivere con il rischio residuo anche mediante l'attivazione di eventuali strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione civile comunale.*

## **10.4 Un nuovo strumento di governance: il Contratto di Fiume**

### **Connotazione ed evoluzione**

Il Contratto di Fiume può essere annoverato tra gli strumenti di programmazione strategica negoziata, per la sua stessa valenza pattizia e territoriale che permette di raggiungere un'integrazione al contempo "orizzontale e verticale" tra interessi, programmi e piani.

Tale integrazione è resa possibile dall'attuazione di un processo di cooperazione incentrato su un'attenzione costante alle opinioni e alle esigenze delle parti interessate. L'accordo che si concretizza nel Contratto di Fiume, per essere realmente rappresentativo degli interessi in gioco, deve garantire un equilibrio tra i molteplici usi dei fiumi e il raggiungimento di obiettivi che appartengono alla collettività, come la qualità ambientale, paesaggistica, il diritto alla salute e alla sicurezza.

Sviluppatosi in Francia sin dall'inizio degli anni '80 e presto diffusi in Belgio, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Spagna e in Italia, talvolta sotto forma di processi transfrontalieri che interessavano più territori, i Contratti di Fiume hanno permesso di verificare come, nelle fasi immediatamente precedenti alla diffusione di questi processi, l'educazione ambientale e l'innalzamento della consapevolezza delle comunità locali verso le problematiche fluviali abbiano giocato un ruolo fondamentale al fine di mobilitare le risorse locali e migliorare il processo decisionale<sup>11</sup>.

In Italia il Contratto di Fiume ha trovato una sua prima codificazione con i Piani di Tutela della Acque, ad opera della Regione Lombardia, che nel 2003 ha approvato una legge che lo recepisce ufficialmente. Nasce dunque, nel nostro Paese, come strumento legato ai piani di settore (acque); soltanto successivamente, nel corso degli anni, si è cercato di svilupparlo per stimolare nuove strategie finalizzate alla gestione del rischio idraulico ed idrogeologico.

Si tratta, in sostanza, di un nuovo strumento al servizio della pianificazione territoriale, volto alla tutela del territorio e all'integrazione di politiche settoriali, per l'attuazione di strategie comuni.

Inizialmente sperimentati nel 2001 nell'ambito di un progetto europeo, questi strumenti sono attualmente al centro di una riflessione volta al riconoscimento istituzionale, pur nel mantenimento di un "taglio volontaristico", analogo all'impostazione francese e belga.

Sebbene ad oggi i Contratti di Fiume siano collegati a vari strumenti, sinora i principali interventi sono stati eseguiti soltanto in corrispondenza delle effettive manifestazioni di rischio; da ciò deriva la necessità del loro inserimento in una dimensione integrata e globale, sviluppando interventi a monte per la riduzione del rischio<sup>12</sup>.

### **Metodologia**

I Contratti di Fiume devono la loro diffusione internazionale e nazionale alla presenza di un riferimento metodologico "forte", associato alla possibilità di uno sviluppo del processo flessibile e adattivo. Il Contratto assume forma di "accordo di programma", che contempla una serie di atti operativi fra il gestore della risorsa e del territorio (lo Stato, con le sue strutture di governo locale) e i rappresentanti dei cittadini e delle categorie che hanno interessi sul fiume (stakeholders), quali agricoltori, industriali, pescatori, associazioni ambientaliste, etc..

L'importanza del coinvolgimento attivo delle varie componenti di una comunità fluviale costituisce un fondamento ampiamente presente nella Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e nella Direttiva

---

<sup>11</sup> In Francia i *contract de rivière* nascono a seguito delle azioni *rivière propres*, promosse dal Comitato interministeriale a sostegno di iniziative locali destinate a frenare il degrado della qualità delle acque e a sostenere l'innalzamento della qualità della vita, mentre in Belgio sono anticipati nel 1988 da una convenzione dalla validità triennale tra la provincia di Namur e l'IDEF (*Institut pour le Développement de l'Enfant et de la Famille*) per l'attuazione di un programma didattico di riqualificazione dei torrenti e dei fossi locali.

<sup>12</sup> È stato inoltre constatato che vi è un fattore moltiplicativo (da 1 a 6) in merito agli investimenti per interventi di prevenzione (M. Bastiani in *Geologia dell'Ambiente* N. 1/2013); i CdF sono peraltro entrati fra gli indicatori di sostenibilità urbana dell'ISPRA.

2007/60 sulla protezione dal rischio idrogeologico, segnatamente in merito al riconoscimento del ruolo centrale della cooperazione e della concertazione nell'ottenimento di risultati di miglioramento ambientale apprezzabili nel tempo.

I Contratti di Fiume rappresentano dunque uno strumento innovativo per il governo del territorio, promuovendo una pianificazione integrata tra ambiente territorio e comunità locali. Superando la loro dimensione settoriale possono divenire, a tutti gli effetti, strumenti di pianificazione integrata degli spazi aperti, concorrendo in tal modo a determinare le invarianti strutturali del territorio fluviale; trova senso, in proposito, la finalizzazione di bandi e progetti mirati alla riqualificazione agroforestale multifunzionale dei sistemi fluviali.

### **Obiettivi**

La principale finalità di un Contratto di Fiume è la costruzione, in forma incrementale, del passaggio da politiche settoriali e frammentate, di mitigazione del rischio idraulico e inquinamento logico, a politiche integrate di riqualificazione ecologica, fruitiva e paesistica del sistema fluviale.

I principali obiettivi attribuibili ad un Contratto di Fiume sono:

- la protezione e tutela degli ambienti naturali;
- la tutela delle acque;
- la difesa del suolo;
- la protezione dal rischio idraulico;
- la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
- il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

e sul piano del coordinamento delle politiche locali:

- integrare le politiche fluviali d'intervento tra soggetti pubblici e privati;
- risparmiare risorse economiche, mediante interventi di prevenzione;
- evitare la duplicazione o la realizzazione di opere inutili o addirittura dannose per il territorio.

Fig. 10.5 Articolazione in fasi del Contratto di Fiume



Fonte: Sito web istituzionale della Regione Umbria.

### Riferimenti normativi

I Contratti di Fiume trovano i loro criteri ispiratori nella **Direttiva Quadro 2000/60/CE**, che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, con finalità comuni ad altre normative europee volte alla promozione di strumenti di governance e sussidiarietà per attuare le politiche ambientali, quali:

- la **Direttiva Habitat 92/42/CEE**, che prevede la creazione di una Rete ecologica europea;
- la **Direttiva 2007/60/CE**, relativa alla gestione del rischio alluvioni;
- la **Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo**, SFD - Soil Framework Directive, avente l'obiettivo di "proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento".

A livello nazionale, i riferimenti sono costituiti dal **D.Lgs. 152/2006** (normativa quadro sull'Ambiente) e dal **Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche)**.

Nel D.Lgs. 152/2006, segnatamente nella Parte III riguardante "i distretti idrografici e i servizi idrici ad uso civile", viene ripristinata l'integrazione tra difesa del suolo e tutela delle acque, riprendendo uno dei concetti fondamentali della L. 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), ovvero "coordinare, all'interno di un'unità territoriale funzionale, il bacino idrografico inteso come sistema unitario, le molte funzioni settoriali della difesa del suolo, recuperando contributi tipici di altre competenze di intervento pubblico di tutela ambientale".

Nel D.Lgs. 42/2004 il concetto di tutela si esprime nella previsione che il Piano Paesaggistico possa salvaguardare il paesaggio sia sotto il profilo della sua rilevanza naturalistica ed ambientale, sia come paesaggio artificiale, opera dell'uomo; in base alla norma, le Regioni hanno inoltre la facoltà di individuare gli ambiti fluviali di bacini/sottobacini come ambiti/aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione.

## Esperienze in Umbria

Su proposta della Regione Umbria, nell'ambito del Consiglio Direttivo del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 locali, prende avvio nel **2007** il Gruppo di lavoro "Valorizzazione dei bacini fluviali attraverso la promozione dei Contratti di fiume", promosso dal Forum di Agenda 21 dell'Alta Umbria (capofila il Comune di Umbertide)<sup>13</sup>.

I Forum di Agenda 21 regionali hanno contribuito all'avvio di esperienze significative "Verso i contratti di Fiume". Attualmente sono in corso di sviluppo i seguenti processi:

- **Contratto di Fiume per il Nera**, tra il Ponte di Allende (nel Comune di Terni) e l'oasi faunistica di San Liberato (nel Comune di Narni), con un processo promosso dalla Provincia di Terni;
- **Contratto di Fiume per il Clitunno** (Sorgenti e primo tratto fluviale), promosso dalla Provincia di Perugia, i Comuni di Trevi e di Campello, nato a seguito di un evento calamitoso<sup>14</sup>;
- **Contratto di fiume per il Tevere Alta Umbria**, dai confini regionali con la Toscana a nord, fino all'oasi di Alviano a sud, promosso dai Comuni di Umbertide e di Perugia.
- **Contratto di fiume per il bacino del Paglia Chiani e media Valle del Tevere umbro**, dal sottobacino Paglia Chiani fino alla confluenza con il Tevere sotto il lago di Corbara e fino al confine del Comune di Penna in Teverina.

In particolare, la strategia territoriale promossa dal Progetto Tevere, uno dei progetti cardine integrati e strategici di sviluppo per il futuro dell'Umbria individuato nel Disegno Strategico Territoriale (DST) e nei lineamenti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST), si configura come una sperimentazione a scala locale su cui attivare un percorso partecipativo finalizzato alla promozione di un Contratto di fiume per il Tevere. Nello specifico, lo studio di "Ricognizione generale tra il confine con la Toscana e il nodo Chiascio degli insediamenti produttivi e degli ambiti urbani rivieraschi lungo il Tevere" condotto nell'ambito del "Progetto Tevere" tra il 2010 ed il 2011, ha delineato uno scenario di riferimento idoneo all'applicazione del modello del Contratto di Fiume.

L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio<sup>15</sup> assume peraltro il Contratto di Fiume come strumento principe per la strutturazione del contesto partecipativo e di dialogo sui territori connotati dalla presenza delle acque di superficie, fiumi o laghi, in sintonia con i principi ispiratori della Convenzione Europea del Paesaggio.

Infine, dal Tavolo nazionale dei CdF, nato in Umbria, è scaturita a seguito del V° Tavolo Nazionale di Milano la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume alla quale l'Umbria ha aderito con Del. 147/2014.

In questo contesto sono inoltre scaturiti alcuni obiettivi che attendono di essere sviluppati nel breve periodo, ovvero:

- la costruzione di un quadro legislativo articolato e coerente;
- l'integrazione dei CdF con le politiche del territorio;
- il riconoscimento di nuove forme di pianificazione;
- il collegamento dei CdF a forme di premialità.

---

<sup>13</sup> Il Gruppo di Lavoro Nazionale A21 nasce allo scopo di:

- individuare e promuovere lo scambio di pratiche positive di partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei movimenti rispetto alla gestione dell'acqua a livello locale, secondo i principi della democrazia partecipativa;
- studiare e raccogliere esperienze per promuovere accordi volontari, la governance e politiche settoriali in campo ambientale e territoriale per la valorizzazione dei bacini fluviali.

L'intensa attività del G.d.L. ha portato, dal dicembre 2007 ad oggi, alla organizzazione e promozione di numerosi tavoli tecnici e di diversi Tavoli Nazionali (in Umbria, in Toscana, nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte).

<sup>14</sup> In entrambe le situazioni è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra gli enti ed è stato avviato il processo partecipativo.

<sup>15</sup> L'Osservatorio per la qualità del paesaggio dell'Umbria "supporta iniziative locali di valorizzazione e gestione sostenibile del paesaggio anche attraverso strumenti innovativi quali i Contratti di Fiume e i Contratti di Paesaggio" (rif. DGR 1142/2011).